



COMUNE DI LODI VECCHIO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI IN STRADA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2016

ART. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti in strada nel territorio del Comune di Lodi Vecchio

ART. 2 – Principi

Il Comune di Lodi Vecchio, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazione e i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

ART. 3- Scopo

1 - Scopo del presente regolamento è valorizzare ed incrementare le arti in strada, rendendo il territorio del Comune di Lodi Vecchio ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico.

Il Comune di Lodi Vecchio intende:

- a) sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni in strada;
- b) contribuire, mediante l'arte in strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- c) rendere la città attrattiva in quanto l'arte in strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- d) rafforzare la collaborazione con gli artisti in strada e le Federazioni e/o Associazioni di categoria interessate, creando momenti di incontro;
- e) valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della città, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del loro valore artistico e culturale;
- f) porre in essere le basi per le espressioni di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative;

2 - L'Amministrazione comunale promuove altresì le attività dell'arte in strada attraverso l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival, ad essa espressamente dedicate, valorizzandone il carattere professionale, la qualità e la ricerca artistica, sostenendo i progetti di creazione e formazione professionale che abbiano luogo sul territorio comunale.

ART. 4 Soggetti destinatari

1 - Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti in strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti in strada come indicato nell'art. 5.

ART. 5 – Definizioni

1 - Sono considerate “arti in strada” le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo la seguente suddivisione:

- a) sono considerate “espressioni artistiche in strada” tutte le attività di cui al primo comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere. Ad esclusivo titolo di esempio, senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori in strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, madonnari;
- b) sono considerate “mestieri artistici in strada” le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere esclusivamente frutto dell’ingegno artistico di chi le propone quali, ad esempio: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori. E’ vietato esercitare, senza preventiva autorizzazione, l’attività di commercio su area pubblica, anche per opere del proprio ingegno.

ART. 6 – Campo di applicazione

1 - Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli artisti in strada che operano in locali o aree private;
- b) agli esercenti l’attività di spettacolo viaggiante;
- c) alle attività di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
- d) alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico espressivo

2 - È vietato l’impiego di animali nell’esercizio di espressioni artistiche in strada o mestieri artistici in strada.

3 - Le arti in strada, di cui all’art.5, non possono essere esercitate da minori di anni 14.

ART. 7 – Aree disponibili

1 - L’esercizio delle espressioni artistiche in strada è permesso sul territorio cittadino limitatamente alla Piazza Vittorio Emanuele II° e, eventualmente, in altri luoghi, previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale.

ART. 8 - Modalità di occupazione dello spazio assegnato

1 - Le arti in strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessari all’esercizio dell’attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:

- a) delle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del libero accesso agli immobili pubblici e privati, agli esercizi commerciali ivi inclusa la visibilità delle vetrine;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, della sicurezza delle infrastrutture ed arredi presenti.

2 - Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

- a) senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità, ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista del gruppo, l'attività esercitata o le opere esposte;
- b) senza alcuna attività di esercizio del commercio su area pubblica, ad eccezione della casistica prevista al punto b) dell'art. 5;
- c) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia al fine di non arrecare pericolo per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza di strutture o cose;
- d) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a se stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
- e) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.

3 - L'esercizio dell'attività dell'arte in strada non deve avere una durata continuativa superiore alle 3 ore e dovrà essere svolta rigorosamente all'interno degli orari autorizzati e comunque terminare entro le ore 24.00.

L'artista dovrà posizionarsi in un luogo tale da non interferire con il pubblico e comunque a non meno di 30 metri da altri artisti.

4 - E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica, nel rispetto della vigente classificazione acustica del territorio comunale e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza.

5 - Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso, essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica, per la quale lo spazio è stato assegnato, deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarate essere componenti del gruppo artistico.

6 - L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone. L'esclusione di responsabilità per l'Ente di cui al presente comma, dovrà essere accettata e sottoscritta integralmente dall'artista al momento della domanda di autorizzazione.

7 - Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi, ecc..

8 - In caso di utilizzo di fiamme libere, l'artista deve essere munito di estintori e coperte ignifughe e non deve danneggiare il suolo pubblico.

9 - Durante lo svolgimento delle tecniche di disegno, ad esempio i cosiddetti "Madonnari", dovrà essere fatto utilizzo di materiali non indelebili che non danneggino i selciati o la pavimentazione del luogo di esecuzione.

ART. 9 – Istanza di richiesta ed assegnazione degli spazi

1 - Le istanze di richiesta degli spazi per le attività di cui all'art. 5 devono essere presentate, secondo le modalità di cui ai commi successivi, almeno 20 gg prima dalla esecuzione delle attività.

2 - Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'espressione artistica oggetto della domanda;
- c) la località e le dimensioni dello spazio di scena;
- d) la data e l'orario di svolgimento dell'attività;
- e) eventuale iscrizione alla FNAS Federazione Nazionale Arti di Strada – AGIS
- e) la firma del richiedente.

Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità.

3 - Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico in strada.

ART. 10 – Controlli

1 – Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e dagli organi a ciò preposti.

2 - L'artista o il gruppo sono tenuti ad esporre ben in vista, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, l'autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti, in modo che agli accertatori sia possibile riscontrarla anche senza interrompere l'attività, a meno che ciò non sia strettamente indispensabile.

ART. 11 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi.

In caso di violazioni contestate per due volte nello stesso anno, non sarà possibile ottenere una nuova autorizzazione.

ART. 12 – Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento diviene efficace dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale.